



Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari

A large, thick, red curved graphic element that starts from the left edge of the page and curves upwards and to the right, ending near the top right. It has a slightly textured or brush-stroke appearance.

STATUTO SOCIALE

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 25 novembre 2021 e sottoposto all'assemblea dei soci il 3 Dicembre 2021

SOMMARIO

TITOLO I – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI.....	3
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE.....	3
ARTICOLO 2 - SEDE.....	3
ARTICOLO 3 - DURATA.....	3
ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE.....	3
TITOLO II - SOCI.....	4
ARTICOLO 5 - CATEGORIE DEI SOCI.....	4
ARTICOLO 6 - SOCI ORDINARI.....	5
ARTICOLO 7 - SOCI ORDINARI SENIOR.....	5
ARTICOLO 8 - SOCI ORDINARI SENIOR DIRIGENTI PREPOSTI ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI (“SOCI ORDINARI SENIOR DP”).....	6
ARTICOLO 9 - SOCI STRAORDINARI.....	8
ARTICOLO 10 - SOCI AGGREGATI.....	8
ARTICOLO 11 - SOCI ONORARI.....	8
ARTICOLO 12 - SOCI SOSTENITORI.....	9
ARTICOLO 13 - AMMISSIONE E RECESSO DEI SOCI.....	9
ARTICOLO 14 - COMMISSIONE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI - CODICE ETICO E REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA PROFESSIONALE.....	10
TITOLO III - ACCORDI DI FEDERAZIONE.....	11
ARTICOLO 15 - FEDERAZIONI E ASSOCIATI FEDERATI.....	11
TITOLO IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.....	11
ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI.....	11
ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO.....	12
ARTICOLO 18 - COMITATO ESECUTIVO.....	14
ARTICOLO 19 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI.....	14
ARTICOLO 20 - SEGRETARIO GENERALE.....	16
ARTICOLO 21 - ASSISTENTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	16
ARTICOLO 22 - TESORIERE.....	17
ARTICOLO 23 - COMITATI TECNICI E COMITATO SCIENTIFICO.....	18
ARTICOLO 24 - COLLEGIO DEI REVISORI.....	19
ARTICOLO 25 - ADVISORY COUNCIL.....	19
TITOLO V – SEZIONI TERRITORIALI, SOTTOSEZIONI E DELEGAZIONI.....	21
ARTICOLO 26 - SEZIONI.....	21
ARTICOLO 27 - SOTTOSEZIONI E DELEGAZIONI.....	21
TITOLO VI – FINANZA - PATRIMONIO - BILANCIO.....	22
ARTICOLO 28 - FINANZA E PATRIMONIO.....	22
ARTICOLO 29 - BILANCIO.....	22
TITOLO VII - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE.....	22
ARTICOLO 30 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE.....	22
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI.....	22
ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI FINALI.....	22

TITOLO I – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1 È costituita l'Associazione con personalità giuridica denominata "ANDAF - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRETTORI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI", in forma abbreviata "ANDAF".
- 1.2 Il funzionamento e l'attività dell'Associazione è disciplinata dal presente Statuto. Essa opera nel rispetto della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" e delle altre vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO 2 – SEDE

- 2.1 L'Associazione ha sede legale in Italia, ove stabilito dal Consiglio Direttivo. Può stabilire uffici operativi in Italia e all'Estero.

ARTICOLO 3 – DURATA

- 3.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE

- 4.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:
 - (a) promuovere, valorizzare e tutelare la figura e le competenze dei Direttori/Responsabili delle aree Amministrazione, Finanza e Controllo "AFC", (anche definiti *Chief Financial Officer* o "CFO"), di enti e aziende operanti in Italia e in particolare:
 - dei CFO/Direttori AFC/Responsabili AFC;
 - dei CFO/Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari "DP"; e, più in generale,
 - dei Direttori/Responsabili delle aree Amministrazione, Finanza, Tesoreria, Controllo di gestione, Pianificazione, Fiscale, Relazioni con gli investitori, Risk Management e Sostenibilità;
 - (b) favorire la formazione professionale dei propri iscritti e garantirne, attraverso idonee iniziative associative, la formazione permanente;
 - (c) elaborare proposte inerenti norme o prassi specifiche di qualificazione e certificazione delle professioni svolte dai propri Associati, in aderenza al modello europeo l'EQF (Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente);
 - (d) promuovere lo scambio di esperienze e informazioni tecniche e professionali tra i Soci e con coloro che, pur non essendo Soci, operano con ruoli di responsabilità di funzione nelle aree AFC e nelle funzioni di controllo, nonché con altre associazioni professionali affini;
 - (e) contribuire al progresso delle tecniche e delle abilità inerenti la professione e farsi portavoce, nelle sedi e nei modi appropriati, delle esigenze e dei pareri professionali dei propri aderenti;
 - (f) promuovere e cementare i vincoli di solidarietà tra i Soci.
- 4.2 Per il raggiungimento delle finalità istituzionali l'Associazione:
 - (a) sviluppa i rapporti di collaborazione con altre associazioni, università, enti, centri di ricerca sia in Italia che all'estero;

- (b) promuove e partecipa ad iniziative di studio e ricerca attraverso lo strumento dei Comitati Tecnici e del Comitato Scientifico;
- (c) promuove le relazioni con UNI (Ente Nazionale Italiano di Normazione) per la creazione di norme o prassi specifiche di certificazione delle professioni dei Soci, con l'Ente nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, attualmente Accredia, e con enti da questo accreditati;
- (d) organizza convegni, congressi e seminari, promuove master e studi universitari e post universitari specialistici;
- (e) svolge ricerche sulle tematiche legate ai ruoli AFC;
- (f) realizza direttamente e indirettamente attività formativa e di aggiornamento professionale;
- (g) cura la pubblicazione di testi e materiale formativo e informativo, anche in collaborazione con altre associazioni, università e organizzazioni;
- (h) costituisce o assume partecipazioni in società, associazioni, consorzi ed enti aventi come scopo e/o oggetto sociale attività affini e/o strumentali a quelle dell'Associazione;
- (i) stipula accordi di federazione con altre associazioni aventi finalità simili;
- (j) assume ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento dei propri fini sociali.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 5 – CATEGORIE DEI SOCI

5.1 I Soci dell'Associazione si dividono in:

- Soci Ordinari responsabili di funzioni AFC;
- Soci Straordinari;
- Soci Aggregati;
- Soci Onorari;
- Soci Sostenitori;
- Soci Federati.

5.2 I Soci Ordinari responsabili di funzioni AFC dell'Associazione si dividono, a loro volta in:

- Soci Ordinari;
- Soci Ordinari Senior;
- Soci Ordinari Senior Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari ("Soci Ordinari Senior DP").

5.3 Tutti i Soci Ordinari responsabili di funzioni AFC, per conservare il diritto di iscrizione all'associazione, hanno l'obbligo di curare in modo continuativo la propria formazione professionale al fine di essere aggiornati sull'evoluzione della prassi e della normativa di riferimento, accrescere le proprie competenze e sviluppare nuove conoscenze.

A tal fine il Consiglio Direttivo redige, con apposito regolamento, il programma di formazione continua per i propri associati.

ARTICOLO 6 – SOCI ORDINARI

6.1 Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Ordinari i Dirigenti/Responsabili di cui al precedente punto 4.1, che svolgono o hanno svolto la loro attività presso aziende private e pubbliche, operanti in ambito commerciale, industriale, di servizi, istituti di credito, imprese di assicurazione, associazioni, intermediari finanziari, organizzazioni ed enti del terzo settore, che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:

- (a) l'evidenza oggettiva di ricoprire il ruolo o i ruoli o di avere ricoperto il ruolo o i ruoli nell'ambito della posizione di CFO/Responsabile AFC/Responsabile Amministrativo/Controller da dimostrare con idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi di legge, nella quale siano almeno indicate le seguenti informazioni:
 - denominazione sociale dell'impresa e oggetto sociale,
 - dimensioni dell'impresa e del gruppo;
 - sintetica descrizione del gruppo cui appartiene;
 - periodo di collaborazione;
 - qualifiche ricoperte nel periodo;
 - contratto di lavoro applicabile;
 - compiti e responsabilità assegnate nel periodo;
 - motivo dell'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro;
- (b) titolo di studio, diploma di laurea almeno triennale o di scuola media superiore unito ad eventuali attestati di frequenza di corsi di approfondimento/abilitazioni professionali qualificanti in area AFC;
- (c) ad eccezione di quanto indicato al precedente punto (b) è prevista la possibilità di effettuare una valutazione della conformità basandosi sul principio di esperienza, ovvero competenza acquisita sulla base del pregresso lavorativo. In questo caso, ci si basa sulla valutazione del CV e delle esperienze riportate che devono essere confermate da evidenze oggettive e/o la pregressa appartenenza alla associazione in qualità di Socio Ordinario.

6.2 Mantengono il diritto alla qualifica di Soci Ordinari coloro che, per sviluppo di carriera, dovessero ricoprire funzioni di maggiore responsabilità, quale, a titolo esemplificativo, Direttore Generale, Amministratore Delegato, Consigliere con deleghe di funzione nelle aree amministrazione, finanza e controllo.

6.3 I Soci Ordinari:

- hanno diritto di voto in Assemblea;
- possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e assumere cariche esecutive.

6.4 L'ammontare della quota sociale dei Soci Ordinari è stabilito dal Consiglio Direttivo. A coloro che raggiungono i requisiti per l'età pensionabile, viene accordata una quota ridotta.

6.5 La quota sociale non è in alcun caso rivalutabile e non è trasmissibile.

ARTICOLO 7 - SOCI ORDINARI SENIOR

7.1 Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Ordinari Senior i Dirigenti/Responsabili di cui al precedente punto 4.1 che svolgono o hanno svolto la loro attività presso aziende private e pubbliche operanti in ambito commerciale, industriale, di servizi, istituti di credito, imprese di assicurazione, associazioni, intermediari finanziari, organizzazioni ed enti del terzo settore, che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:

- (a) l'evidenza oggettiva di ricoprire il ruolo o i ruoli o di avere ricoperto il ruolo o i ruoli nell'ambito della posizione di CFO/Responsabile AFC/Responsabile Amministrativo/Controller per almeno otto anni da

dimostrare con idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi di legge, nella quale siano almeno indicate le seguenti informazioni:

- denominazione sociale dell'impresa e oggetto sociale;
 - dimensioni dell'impresa e del gruppo;
 - sintetica descrizione del gruppo cui appartiene;
 - periodo di collaborazione;
 - qualifiche ricoperte nel periodo;
 - contratto di lavoro applicabile;
 - compiti e responsabilità assegnate nel periodo;
 - motivo dell'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro;
- (b) titolo di studio, diploma di laurea almeno triennale o di scuola media superiore unito ad eventuali attestati di frequenza di corsi di approfondimento/abilitazioni professionali qualificanti in area AFC;
- (c) almeno dieci anni di esperienza lavorativa nell'area Amministrazione Finanza e Controllo (8 se in presenza di laurea magistrale e/o master di primo o secondo livello nelle aree AFC) da dimostrare con idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi di legge;
- (d) ai fini del raggiungimento della durata descritta ai precedenti punti 7.1.(a) e 7.1.(c) è attribuita una anzianità convenzionale di un anno ogni cinque di appartenenza attiva all'associazione con la qualifica di Socio;
- (e) ad eccezione di quanto indicato ai precedenti punti 7.1.(b) e 7.1.(c), è prevista la possibilità di effettuare una valutazione della conformità basandosi sul principio di grande esperienza, ovvero competenza acquisita sulla base del pregresso lavorativo di indiscussa rilevanza. In questo caso, ci si basa sulla valutazione del CV e delle esperienze riportate che devono essere confermate da evidenze oggettive.
- 7.2 Mantengono il diritto alla qualifica di Soci Ordinari Senior coloro che, per sviluppo di carriera, dovessero ricoprire funzioni di maggiore responsabilità, quali a titolo esemplificativo Direttore Generale, Amministratore Delegato, Consigliere con deleghe di funzione nelle aree amministrazione, finanza e controllo.
- 7.3 I Soci Ordinari Senior:
- hanno diritto di voto in Assemblea;
 - possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e assumere cariche esecutive;
 - possono ricevere l'Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai Soci, rilasciata da ANDAF, nel rispetto di quanto stabilito dall'apposito regolamento.
- 7.4 L'ammontare della quota sociale dei Soci Ordinari è stabilito dal Consiglio Direttivo. A coloro che raggiungono i requisiti per l'età pensionabile, viene accordata una quota ridotta.
- 7.5 La quota sociale non è in alcun caso rivalutabile e non è trasmissibile.

ARTICOLO 8 - SOCI ORDINARI SENIOR DIRIGENTI PREPOSTI ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI ("SOCI ORDINARI SENIOR DP")

- 8.1 Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Ordinari Senior DP i Dirigenti di cui al precedente punto 4.1 che svolgono o hanno svolto la loro attività in aziende private e pubbliche operanti in ambito commerciale, industriale, di servizi, istituti di credito, imprese di assicurazione, associazioni, intermediari finanziari, organizzazioni ed enti del terzo settore, che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:

- (a) l'evidenza oggettiva di ricoprire il ruolo o i ruoli o di aver ricoperto il ruolo o i ruoli nell'ambito della posizione di CFO/Responsabile AFC/Responsabile Amministrativo/Controller per almeno quindici anni da dimostrare con idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi di legge, nella quale siano almeno indicate le seguenti informazioni:
- denominazione sociale dell'impresa e oggetto sociale;
 - dimensioni dell'impresa e del gruppo;
 - sintetica descrizione del gruppo cui appartiene;
 - periodo di collaborazione;
 - qualifiche ricoperte nel periodo;
 - contratto di lavoro applicabile;
 - compiti e responsabilità assegnate nel periodo;
 - motivo dell'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro;
- (b) l'evidenza oggettiva di ricoprire il ruolo o di avere ricoperto il predetto ruolo o ruoli con la qualifica di Dirigente per almeno cinque anni da dimostrare con idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi di legge;
- (c) titolo di studio, diploma di laurea almeno triennale o di scuola media superiore unito ad eventuali attestati di frequenza di corsi di approfondimento/abilitazioni professionali qualificanti in area AFC;
- (d) almeno venti anni di esperienza lavorativa nell'area Amministrazione Finanza e Controllo (quindici se in presenza di laurea magistrale e/o master di primo o secondo livello nelle aree AFC) da dimostrare con idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi di legge;
- (e) ai fini del raggiungimento della durata descritta ai precedenti punti (a), (b) e (d) è attribuita un'anzianità convenzionale di un anno ogni cinque di appartenenza attiva all'associazione con la qualifica di Socio;
- (f) ad eccezione di quanto indicato ai precedenti punti 8.1.(b), 8.1.(c) e 8.1.(d), è prevista la possibilità di effettuare una valutazione della conformità basandosi sul principio di grande esperienza, ovvero competenza acquisita sulla base del pregresso lavorativo di indiscussa rilevanza. In questo caso, ci si basa sulla valutazione del CV e delle esperienze riportate che devono essere confermate da evidenze oggettive e/o la pregressa appartenenza alla associazione in qualità di Socio Ordinario per un periodo, anche non continuativo, di almeno 6 anni.
- 8.2 Mantengono il diritto alla qualifica di Soci Ordinari Senior DP coloro che, per sviluppo di carriera, dovessero ricoprire funzioni di maggiore responsabilità quali a titolo esemplificativo Direttore Generale, Amministratore Delegato, Consigliere con deleghe di funzione nelle aree amministrazione, finanza e controllo.
- 8.3 I Soci Ordinari Senior DP:
- hanno diritto di voto in Assemblea;
 - possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e assumere cariche esecutive;
 - possono ricevere l'Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci, rilasciata da ANDAF, nel rispetto di quanto stabilito dall'apposito regolamento.
- 8.4 L'ammontare della quota sociale dei Soci Ordinari è stabilito dal Consiglio Direttivo. A coloro che raggiungono i requisiti per l'età pensionabile, viene accordata una quota ridotta.
- 8.5 La quota sociale non è in alcun caso rivalutabile e non è trasmissibile.

ARTICOLO 9 - SOCI STRAORDINARI

9.1 Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Straordinari:

- le persone che ricoprono cariche di rilevante responsabilità in Società di revisione, in Società di consulenza, in Società di selezione e/o formazione del personale e coloro che rivestono incarichi apicali nelle imprese;
- le persone che ricoprono cariche di *compliance officer* e *internal auditor*;
- i liberi professionisti con competenze vicine a quelle dei Soci Ordinari e iscritti ad albi professionali con affinità alle attività dell'Associazione, quali, ad esempio, gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati, dei Notai e gli iscritti al Registro dei Revisori Legali;
- i docenti universitari di prima o seconda fascia delle aree pertinenti all'Economia Aziendale, all'Amministrazione, alla Finanza, alla Pianificazione, al Controllo di Gestione, e in generale i docenti universitari di prima o seconda fascia nelle materie attinenti il diritto societario, dei mercati finanziari, tributario, del lavoro e, più in generale, del diritto commerciale, amministrativo, costituzionale, penale, processuale, comunitario e internazionale.

9.2 Il totale dei Soci Straordinari non può superare il terzo del totale dei Soci Ordinari.

9.3 I Soci Straordinari hanno diritto di voto in Assemblea.

9.4 L'ammontare della quota sociale dei Soci Straordinari è stabilito dal Consiglio Direttivo. A coloro che raggiungono i requisiti per l'età pensionabile, viene accordata una quota ridotta.

9.5 La quota sociale non è in alcun caso rivalutabile e non è trasmissibile.

ARTICOLO 10 - SOCI AGGREGATI

10.1 Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Aggregati:

- gli studenti universitari e i laureati in Economia, Ingegneria Gestionale e Giurisprudenza, purché presentati da un Socio Ordinario. Per questi Soci, al raggiungimento del trentaduesimo anno di età e al sussistere dei presupposti, avverrà il passaggio ad una delle altre categorie di soci previste dallo Statuto;
- possono inoltre far parte dei Soci Aggregati anche le persone che svolgono attività in ambito AFC con ruoli non direttivi.

10.2 I Soci Aggregati hanno diritto di voto in Assemblea.

10.3 L'ammontare della quota sociale dei Soci Aggregati è stabilito dal Consiglio Direttivo, in misura ridotta rispetto a quella dei Soci Ordinari.

10.4 Il totale dei Soci Aggregati non può superare il terzo del totale dei Soci Ordinari.

10.5 La quota sociale non è rivalutabile in alcun caso e non è trasmissibile.

ARTICOLO 11 - SOCI ONORARI

11.1 Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Onorari persone che si siano distinte in modo particolare nell'ambito delle discipline economiche, giuridiche, finanziarie e che abbiano dato un particolare sostegno e contributo all'Associazione.

11.2 I Soci Onorari:

- sono nominati, *ad personam*, dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Advisory Council, con votazione unanime;
- possono ricevere l'Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci, rilasciata da ANDAF, nel rispetto di quanto stabilito dall'apposito regolamento;
- non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e assumere cariche esecutive;
- hanno diritto di voto in Assemblea;
- non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 12 - SOCI SOSTENITORI

12.1 Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, queste ultime per mezzo dei rispettivi delegati persone fisiche, che, condividendo gli scopi dell'Associazione e avendo interessi e competenze affini, intendono contribuire al suo sviluppo.

12.2 I Soci Sostenitori:

- sono nominati dal Consiglio Direttivo;
- hanno diritto di voto in Assemblea;
- non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e assumere cariche esecutive;
- non possono ricevere l'Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.

12.3 L'ammontare della quota sociale dei Soci Sostenitori è stabilito dal Consiglio Direttivo.

12.4 La quota sociale non è rivalutabile in alcun caso e non è trasmissibile.

ARTICOLO 13 - AMMISSIONE E RECESSO DEI SOCI

13.1 Il candidato a Socio deve compilare il modulo di iscrizione predisposto dal Consiglio Direttivo, disponibile sul sito internet dell'Associazione e rilasciare la documentazione, anche in forma di autocertificazione ai sensi di legge, attestante i requisiti professionali definiti ai precedenti articoli 6, 7 e 8 e gli altri requisiti descritti al successivo articolo 14.

13.2 L'ammissione dei Soci, così come i trasferimenti tra i rispettivi elenchi - se sussistono i presupposti previsti dallo Statuto - è deliberata, su proposta del Presidente della Sezione di appartenenza, dal Presidente dell'Associazione, sentita la commissione Iscrizioni e Cancellazioni, e comunicata al Consiglio Direttivo.

13.3 Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può autorizzare l'ammissione di Soci nelle diverse categorie previste anche quando non sussistano tutti i requisiti previsti se, per le qualifiche personali e di particolare merito, l'appartenenza del candidato all'Associazione è ritenuta utile agli scopi riportati nel precedente articolo 4.

13.4 La qualità di Socio si perde, oltre che per dimissioni, previa delibera motivata del Consiglio Direttivo per:

- mancata corresponsione della quota associativa e, sentita la Commissione Iscrizioni e Cancellazioni,
- il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità e correttezza professionale, e in generale in caso di violazione delle norme del Codice Etico.

13.5 I Soci Ordinari, che risultano con tale qualifica alla data di entrata in vigore del presente Statuto confluiscono nella categoria descritta al precedente articolo 6, fatta salva la possibilità, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, di richiedere l'iscrizione in altra categoria.

- 13.6 È affidata alla apposita commissione "Iscrizioni e Cancellazioni", di cui al successivo articolo 14, la valutazione dell'ammissione dei Soci nelle nuove categorie definite nei precedenti articoli 6, 7 e 8.

ARTICOLO 14 - COMMISSIONE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI - CODICE ETICO E REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E CORRETTEZZA PROFESSIONALE.

- 14.1 Il Consiglio Direttivo istituisce la Commissione Iscrizioni e Cancellazioni e ne nomina i componenti, fino ad un massimo di 7.
- 14.2 Alla Commissione viene delegato il compito di accertare i requisiti di onorabilità e correttezza dei Soci dell'Associazione e di proporre al Consiglio Direttivo provvedimenti riguardanti la cancellazione dei Soci.
- 14.3 Il Codice etico dell'Associazione è predisposto dal Consiglio Direttivo, sentito l'Advisory Council e il Collegio dei Revisori.

La finalità del Codice Etico è di assicurare che i valori etici dell'Associazione siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura associativa, nonché lo standard di comportamento di tutti i Soci ANDAF nella conduzione della propria attività professionale e nelle attività e iniziative promosse dall'Associazione.

Il Codice Etico, che inoltre fissa gli standard di riferimento e le norme di condotta che devono orientare i comportamenti e le attività di coloro che operano nell'ambito di ANDAF, siano essi Organi dell'Associazione, Revisori, dipendenti e collaboratori esterni, rappresenta quindi l'enunciazione dei valori dell'Associazione, nonché dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della stessa e dei suoi Soci rispetto a tutti i soggetti con cui si stabiliscono relazioni.

L'Associazione e i suoi Soci svolgono l'attività in un ambiente complesso regolato da numerose leggi, il cui rispetto è un dovere fondamentale. L'etica è infatti da intendersi come metodo per orientare la condotta di tutti coloro che prestano la loro opera per l'Associazione e per le aziende di appartenenza, attraverso il richiamo a principi etici generali, oltre e al di là delle prescrizioni di legge. Convincimento di ANDAF è che l'etica nella conduzione della vita associativa sia anche condizione per il successo della stessa.

Il Codice Etico s'inserisce anche nel quadro delle previsioni della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" cui i modelli di organizzazione delle associazioni devono ispirarsi.

- 14.4 La Commissione "Iscrizioni e Cancellazioni", in osservanza del Codice Etico, con regolamento disciplinato dal Consiglio Direttivo, valuterà le circostanze di violazione del Codice Etico. Alla stessa è demandato il compito di osservare le situazioni giuridiche soggettive degli iscritti all'Associazione con la finalità di accertare eventuali responsabilità disciplinari in capo al Socio, conseguente all'inosservanza dei doveri professionali previsti dalle norme di legge e deontologiche.

Per responsabilità disciplinare si intende un tipo di responsabilità diversa e autonoma da responsabilità di altra natura (civile, penale o amministrativa); essa è ascrivibile al Socio in conseguenza dell'inosservanza delle norme di legge e di deontologia professionale nonché del Codice Etico cui è specificamente assoggettato in virtù della sua appartenenza all'Associazione.

Il suddetto regolamento disciplina anche eventuali sanzioni disciplinari.

Le decisioni della Commissione, quando approvate dal Consiglio Direttivo, non sono appellabili.

TITOLO III - ACCORDI DI FEDERAZIONE

ARTICOLO 15 - FEDERAZIONI E ASSOCIATI FEDERATI

- 15.1 Al fine di rafforzare la presenza dell'Associazione nel territorio, ANDAF può stipulare accordi di federazione con altre Associazioni aventi finalità simili e i cui Soci abbiano requisiti comparabili a quelli di ANDAF.
- 15.2 I Soci degli Enti Federati assumono la denominazione di "Associati Federati" o "Soci Federati".
- 15.3 I diritti e i doveri degli Associati Federati sono regolati negli accordi di federazione di volta in volta stipulati tra ANDAF e le singole Associazioni Federate.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 16.1 L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Ordinari responsabili di funzioni AFC, Soci Straordinari, Soci Aggregati, Soci Onorari e Soci Sostenitori. Può essere tenuta anche al di fuori della sede legale purché in Italia.
- 16.2 L'Assemblea, in sede ordinaria:
- definisce le linee di indirizzo generale dell'Associazione;
 - approva, entro i 120 giorni successivi alla chiusura di ciascun esercizio, il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. In tale occasione approva anche il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Per particolari ragioni, che il Consiglio Direttivo dovrà motivare nella sua relazione, è prevista la possibilità di approvazione del bilancio e dei documenti correlati nei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
 - elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, in sede straordinaria:

- modifica lo Statuto;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.
- 16.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza la Presidenza spetta al Vice Presidente più anziano in ordine di età, quindi al Consigliere presente più anziano in ordine di età.
- 16.4 L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è rappresentata almeno dalla metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci partecipanti.
- 16.5 Le delibere dell'Assemblea:
- quando convocate in seduta ordinaria, sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci partecipanti;
 - quando convocate in seduta straordinaria sono valide se approvate dai due terzi dei Soci partecipanti;
 - quando convocate per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio sono valide se approvate dai tre quarti dei Soci.

Le proposte di modifica dello Statuto Sociale possono essere presentate unicamente dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa, sentito l'Advisory Council e il Collegio dei Revisori, oppure su proposta di almeno un quinto dei Soci.

16.6 Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Solo per i Soci Ordinari è ammessa la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio. Ciascun Socio può rappresentare per delega un massimo di cinque Soci.

16.7 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, anche in forma cartolare:

- una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;
- quando se ne ravvisa la necessità;
- quando ne viene fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

16.8 L'avviso di convocazione è inviato all'indirizzo del Socio per mezzo di lettera, telegramma, fax o posta elettronica o altra comunicazione che dia prova del ricevimento, almeno dieci giorni prima della data del suo svolgimento.

La convocazione è inoltre valida se pubblicata sul web-site dell'associazione, con evidenza nella home page, almeno 20 giorni liberi prima della data fissata. Essa deve contenere l'indicazione della data della seconda convocazione da tenersi in altro giorno.

16.9 L'espressione del voto può effettuarsi da parte dei Soci anche in forma cartolare, a mezzo servizio postale o per posta elettronica, attraverso il modulo appositamente predisposto, purché il voto pervenga alla sede della Associazione entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Quando l'Assemblea è convocata in forma cartolare sono applicabili i quorum costitutivi e deliberativi applicabili per la seconda convocazione. In tal caso le delibere si riterranno approvate qualora ottengano la maggioranza dei voti espressi attraverso consegna della decisione di voto presso la segreteria dell'Associazione, per posta o posta elettronica, secondo i diversi quorum deliberativi come sopra indicati.

ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1 L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da un numero pari di membri, da un minimo di 10 fino ad un massimo di 20, eletti dall'Assemblea.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri hanno facoltà di provvedere a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio dei Revisori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'assemblea. I Consiglieri come sopra nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati. In tutti i casi la nomina dei nuovi Consiglieri dovrà essere sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della sua prima convocazione.

Il Consigliere cooptato ha poteri identici a quelli dei consiglieri di nomina assembleare.

Se, durante l'esercizio, per la cessazione di uno o più Consiglieri, viene meno il numero minimo, è obbligo del Consiglio Direttivo procedere nella prima riunione utile a cooptare i Consiglieri mancanti con altri di propria designazione.

17.2 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni e comunque fino e non oltre la data della delibera Assembleare che nomina il Consiglio Direttivo subentrante.

I Consiglieri sono rieleggibili per un ulteriore mandato e quindi per un numero di anni complessivi e consecutivi non superiore a otto.

La carica di Consigliere non è remunerata.

17.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque Consiglieri o dell'Advisory Council o del Collegio dei Revisori.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno dieci giorni prima della data di svolgimento del Consiglio Direttivo a mezzo lettera, telegramma, o posta elettronica o altra

comunicazione che dia prova del ricevimento. In caso di particolare urgenza tale limite può essere ridotto a tre giorni. Il Consiglio Direttivo può essere tenuto in video o audio conferenza, avendo cura di verificare che tutti i partecipanti collegati possano comunicare ed esaminare la documentazione, ritenendo la riunione svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

17.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono riportati in apposito libro.

17.5 Il Consiglio Direttivo dispone di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione eccetto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea. È l'organo con funzione strategica dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo, a titolo indicativo e non esaustivo:

- su proposta del Presidente, nomina il Segretario Generale, che può anche essere un non Socio, definendone attività e competenze e può nominare uno o più Assistenti alla Presidenza - anche tra i non Soci definendone attività e deleghe;
- può istituire e/o revocare comitati o *Steering Committee*, commissioni e comitati di studio cui affidare specifici compiti consultivi connessi allo sviluppo di progetti associativi e allo studio nelle aree di interesse dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, elaborato dal Tesoriere, e li sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea, provvedendo nello stesso termine a depositarlo presso la sede sociale a disposizione dei Soci;
- può istituire o chiudere Sezioni Territoriali dell'Associazione nominandone o revocandone gli organi delegati al loro funzionamento, con la qualifica di Presidente di Sezione, scelto tra i Soci Ordinari;
- può istituire *Steering Committee* e altri comitati a cui può delegare proprie attribuzioni concernenti il processo di "Attestazione" e di "Certificazione", in quest'ultimo caso nel rispetto delle specifiche norme e in collaborazione con gli Enti di certificazione accreditati da Accredia o da eventuale diverso Ente nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano;
- al fine di rafforzare la presenza dell'Associazione in ambito territoriale, può accogliere richieste di federazione da parte di altre Associazioni locali aventi finalità simili a quelle dell'Associazione, i cui Soci abbiano requisiti comparabili a quelli di ANDAF.
- approva i regolamenti concernenti il funzionamento dell'Associazione e tra questi:
 - il regolamento che disciplina il funzionamento delle Sezioni;
 - il regolamento che disciplina il funzionamento dei Comitati Tecnici, del Comitato Scientifico e di eventuali comitati istituiti per finalità particolari;
 - il regolamento connesso al rilascio delle "Attestazioni di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai Soci" e della "Certificazione del profilo professionale";
 - il regolamento che disciplina il programma di formazione continua per i propri associati;
 - il regolamento che disciplina la Commissione "Iscrizioni e Cancellazioni".

17.6 I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si dichiarino non disponibili a ricoprire specifici incarichi operativi o a far parte del Comitato Esecutivo, decadono automaticamente dalla carica consiliare.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre adunanze del Consiglio Direttivo nel corso di un anno solare, decade dalla carica ed è obbligato del Consiglio Direttivo prendere atto della decadenza e

provvedere alla cooptazione di altro di propria designazione. Tale nomina dovrà essere sottoposta a ratifica da richiedersi all'Assemblea in occasione della sua prima convocazione.

- 17.7 Se ritenuto opportuno, ove le materie in discussione lo richiedano, il Presidente può invitare ad assistere alle riunioni Presidenti dei Comitati Tecnici, Presidenti di Sezione ovvero altri, a partecipare - senza diritto di voto - all'adunanza.

ARTICOLO 18 – COMITATO ESECUTIVO

- 18.1 Il Consiglio Direttivo può istituire e/o revocare un Comitato Esecutivo la cui durata in carica non può eccedere il termine del mandato del Consiglio stesso. A tale organo possono essere delegati specifici compiti facenti parte l'attività di gestione ordinaria dell'Associazione affidata al Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Sono membri di diritto il Presidente, i due Vice Presidenti dell'Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente del Comitato Esecutivo.

Le cariche in seno al Comitato Esecutivo non sono remunerate.

- 18.2 Il Comitato Esecutivo si riunisce su iniziativa del Presidente e riferisce al Consiglio Direttivo almeno trimestralmente.
- 18.3 I membri del Collegio dei Revisori e dell'Advisory Council sono invitati a tutte le riunioni del Comitato Esecutivo.
- 18.4 Il Comitato Esecutivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe da parte dei membri assenti.

I verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo, riportati in apposito libro, devono essere portati a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. I termini di convocazione del Comitato Esecutivo sono uguali a quelli fissati per il Consiglio Direttivo.

- 18.5 Il Comitato Esecutivo può essere tenuto in video o audio conferenza, avendo cura di verificare che tutti i partecipanti collegati possano comunicare ed esaminare documentazione, ritenendo la riunione svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno tre giorni prima della data di svolgimento della riunione, a mezzo lettera, telegramma, fax o posta elettronica o comunque mediante comunicazione che dia prova del ricevimento. In caso di particolare urgenza tale limite può essere ridotto a un giorno.

ARTICOLO 19 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI

- 19.1 Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e due Vice Presidenti, attribuendo loro deleghe di funzione e poteri di rappresentanza.

Può essere eletto Presidente del Consiglio Direttivo un Socio Ordinario in possesso delle specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.

La carica di Presidente del Consiglio Direttivo e di Vice Presidente non è remunerata.

- 19.2 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione e i relativi compiti esecutivi spettano al Vice Presidente più anziano in ordine di età.

In caso di prolungato impedimento del Presidente, o per altri gravi motivi, il Consiglio Direttivo potrà determinare la sua decadenza dalla carica. In tale circostanza subentra nel ruolo *pro-tempore* il Vice Presidente più anziano di età e in caso occorra il Consigliere più anziano di età, per avviare, sentite le proposte dell'Advisory Council, il processo di nomina del nuovo Presidente.

- 19.3 Il Presidente del Consiglio Direttivo è rieleggibile per un ulteriore mandato e quindi per un numero di anni complessivi e consecutivi non superiore a otto. Questa disposizione si applica anche ai Vice Presidenti.

Qualora un Consigliere assuma la carica di Vice Presidente o di Presidente del Consiglio Direttivo, il periodo di permanenza nella nuova carica si rinnova fino a un massimo di due mandati. Analogamente nel caso in cui un Vice Presidente o il Tesoriere assuma la carica di Presidente.

Nel caso in cui a seguito del rinnovo delle cariche non venisse assicurata la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, per assicurare una corretta continuità di governo è ammessa una deroga affidata al Comitato di Elezione, concernente il mantenimento della carica per un ulteriore mandato fino a raggiungere la presenza di almeno un terzo dei consiglieri.

- 19.4 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la direzione dell'Associazione e il compito di realizzare e dirigere le attività previste e deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci.

- 19.5 Il compiti e le relative responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo comprendono quanto segue:

- convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori garantendo il buon funzionamento dell'Organo, favorisce la dialettica interna;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite tempestivamente a tutti i consiglieri e revisori per consentire loro di essere adeguatamente informati;
- ha facoltà di delegare a consiglieri o a terzi il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'Associazione, nomina procuratori alle liti, assicurando che le deleghe risultino da atti scritti;
- è il datore di lavoro e sovrintende al personale dipendente;
- provvede all'assunzione del personale dipendente fissandone qualifica e retribuzione;
- compie ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria per il buon funzionamento dell'Associazione;
- vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- stipula contratti di acquisto di beni e di prestazione di servizi e qualunque altro contratto necessario al funzionamento dell'Associazione;
- accerta l'osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale;
- rilascia ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, nel rispetto delle previsioni statutarie, l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai Soci;
- vigila sull'assetto organizzativo dell'Associazione e propone al Consiglio Direttivo le modifiche ritenute opportune;
- vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione e si accerta che la stessa abbia il patrimonio necessario per sostenere le sue attività;
- è chiamato ad organizzare riunioni consiliari informali, per approfondire e confrontarsi sulle questioni strategiche;
- presiede il Comitato Esecutivo;
- propone al Consiglio Direttivo, per la relativa approvazione, la remunerazione del Segretario Generale e dell'Assistente del Presidente del Consiglio Direttivo.

- 19.6 Il Consiglio Direttivo conferisce ai Vice Presidenti, oltre alle responsabilità e ai compiti prima descritti, il coordinamento delle attività delle Sezioni Territoriali e dei Comitati Tecnici.

19.7 I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente per incarichi specifici da quest'ultimo conferiti.

ARTICOLO 20 - SEGRETARIO GENERALE

20.1 Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e resta in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio Direttivo che ha proceduto alla sua nomina.

20.2 Il Segretario Generale:

- organizza e gestisce la Segreteria Nazionale;
- è responsabile dell'attività di organizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo se nominato, dell'Advisory Council e delle Assemblee, con specifico riferimento alla diramazione delle convocazioni, alla logistica e alle relative verbalizzazioni;
- gestisce i rapporti con i Soci e l'attività di promozione di altre adesioni;
- collabora alla realizzazione di progetti di marketing, coordinandone le azioni conseguenti, finalizzate allo sviluppo della base associativa e delle sponsorizzazioni;
- collabora alla realizzazione degli eventi organizzati dall'Associazione a livello nazionale con specifico riferimento agli aspetti organizzativi e di logistica;
- gestisce il personale dell'Associazione;
- fornisce supporto agli eventi organizzati dalle Sezioni Territoriali quando richiesto;
- cura la manutenzione dei database relazionali;
- ha la responsabilità in materia di privacy e sicurezza sul lavoro;
- svolge qualsiasi altra attività complementare a quelle sopraelencate di iniziativa o su incarico specifico del Presidente o del Consiglio Direttivo;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo se nominato e dell'Advisory Council, con le cui cariche è incompatibile;
- può assumere rappresentanza dell'Associazione nei limiti di specifiche deleghe *ad acta* conferite dal Presidente del Consiglio Direttivo.

20.3 Il Segretario Generale è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e del Codice Etico.

20.4 La carica di Segretario è incompatibile con le cariche di Presidente del Consiglio Direttivo, di Vice Presidente e di componente dell'Advisory Council.

20.5 La carica di Segretario Generale può essere remunerata, in deroga al principio generale, anche quando svolta da un Socio.

ARTICOLO 21 – ASSISTENTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

21.1 Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può nominare e/o revocare un assistente del Presidente che resta in carica per lo stesso periodo di durata del Presidente del Consiglio Direttivo.

21.2 L'Assistente del Presidente del Consiglio Direttivo ha il ruolo di assistere il Presidente durante il suo mandato:

- nei compiti ad esso affidati, operativi e amministrativi per supportarlo in tutti gli aspetti del suo lavoro al fine di ottimizzare i tempi e, in generale, migliorare l'efficienza operativa;
- negli aspetti di comunicazione interna ed esterna;
- organizza appuntamenti, riunioni, incontri, predispone relazioni e presentazioni, e cura la preparazione della documentazione e la verbalizzazione;

- cura interventi e partecipazioni del Presidente in occasione di eventi;
 - partecipa su delega del Presidente alle riunioni dei Comitati Tecnici e delle Sezioni, svolgendo un ruolo proattivo e di stimolo, informando i soggetti coinvolti, preparando file e supporti di comunicazione;
 - collabora con il Segretario Generale nella organizzazione delle riunioni sociali;
 - cura l'archiviazione documentale della Presidenza;
 - partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e cura la raccolta delle informazioni anche ai fini di gestire azioni di *follow-up*;
 - su delega del Presidente partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo se nominato.
- 21.3 La carica di Assistente al Presidente del Consiglio Direttivo è incompatibile con le cariche di Vice Presidente e di componente dell'Advisory Council.
- 21.4 L'assistente del Presidente è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e del Codice Etico.
- 21.5 L'Assistente del Presidente può assumere rappresentanza dell'Associazione nei limiti di specifiche deleghe *ad acta* del Presidente del Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente per incarichi specifici.
- 21.6 La carica di Assistente del Presidente può essere remunerata, in deroga al principio generale, anche se svolta da un Socio.

ARTICOLO 22 - TESORIERE

- 22.1 Il Consiglio Direttivo, sentito l'Advisory Council, elegge tra i propri membri il Tesoriere.
- 22.2 Il Tesoriere ha la responsabilità dell'amministrazione e della finanza dell'Associazione.
- Nell'esercizio dei suoi compiti deve:
- assicurare il pieno rispetto delle normative civilistiche e fiscali, anche attraverso la sistematica verifica dell'adeguatezza delle procedure amministrative, contabili e fiscali. Deve altresì valutare i fabbisogni finanziari dell'Associazione, pianificando le fonti di approvvigionamento, e garantire la cura degli aspetti patrimoniali;
 - garantire il rispetto di tutte le normative contrattuali, previdenziali e assistenziali del personale dell'Associazione.
- 22.3 Il Tesoriere:
- predispone nei termini di legge e di Statuto la bozza del progetto di bilancio sia consuntivo che preventivo, che deve essere presentato al Consiglio Direttivo;
 - ha facoltà di affidare la tenuta della contabilità, degli aspetti fiscali e dell'amministrazione del personale dell'Associazione a società o professionisti terzi debitamente abilitati.
- 22.4 Al Tesoriere sono attribuiti dal Consiglio Direttivo e dal Presidente del Consiglio Direttivo tutti i poteri di firma e rappresentanza necessari per l'espletamento delle attività di sua competenza.
- 22.5 La carica di Tesoriere è incompatibile con le cariche di Presidente del Consiglio Direttivo, di Vice Presidente e di componente dell'Advisory Council.
- 22.6 Il Tesoriere è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e del Codice Etico.
- 22.7 L'incarico di Tesoriere non è remunerato.

ARTICOLO 23 – COMITATI TECNICI E COMITATO SCIENTIFICO

23.1 I Comitati Tecnici e il Comitato Scientifico vengono istituiti e revocati, dal Consiglio Direttivo, cui spetta anche la nomina dei relativi componenti. Ove a ciò non abbia provveduto il Consiglio Direttivo, i Comitati nominano il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. I loro membri garantiscono elevati standard scientifici.

I Componenti dei Comitati che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni decadono dalla carica.

Le cariche in seno ai Comitati Tecnici e al Comitato Scientifico non sono remunerate.

La missione generale dei Comitati Tecnici e del Comitato Scientifico è di approfondire specifiche tematiche di interesse per i Soci, coerenti con la missione dell'Associazione e funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi. L'attività dei Comitati Tecnici e del Comitato Scientifico è regolata e disciplinata da un regolamento emesso dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo, quando a ciò delegato.

Il Presidente del Comitato Tecnico e del Comitato Scientifico presiede le riunioni, ne coordina le attività con facoltà di nominare un segretario definendone le funzioni e la durata del mandato.

23.2 Le riunioni dei Comitati possono essere tenute in video o audio conferenza, avendo cura di verificare che tutti i partecipanti collegati possano comunicare ed esaminare documentazione, ritenendo la riunione svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno tre giorni prima della data di svolgimento della riunione, a mezzo lettera, telegramma, fax o posta elettronica o comunque mediante comunicazione che dia prova del ricevimento. In caso di particolare urgenza tale limite può essere ridotto a un giorno.

23.3 I Comitati Tecnici, in particolare, sono composti sia da Soci, sia da esperti nelle materie trattate dall'Associazione, anche provenienti dal mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale, anche non Soci.

La missione dei singoli Comitati Tecnici è definita dal Consiglio Direttivo e sviluppa, in una logica monografica, i principali temi che interessano la professione dei Soci, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i Principi contabili, la Corporate Governance, la Compliance, l'Enterprise Risk management, l'*Information & Communication Technology*, la Fiscalità, la Finanza, la formazione, il Controlling, la Sostenibilità, etc.

I Comitati Tecnici, quali organi consultivi, svolgono tutte le attività necessarie per supportare scientificamente le attività associative. Sono composti da un minimo di tre membri che restano in carica per la durata di quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile.

Ciascun Comitato Tecnico si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre e ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno. Almeno una volta all'anno, i Comitati si riuniscono per predisporre il programma di attività, sia annuale, sia pluriennale.

23.4 Il Comitato Scientifico è composto esclusivamente da Soci dell'Associazione e ne assume la rappresentanza partecipando a progetti di studio e ricerca, insieme ad altre associazioni e istituzioni.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile da sette a quindici membri, che restano in carica per la durata di quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile.

In collaborazione con i Comitati Tecnici approva i documenti scientifici predisposti da ANDAF quali position paper, quaderni, ricerche e rappresenta il pensiero di ANDAF nelle consultazioni pubbliche che trattano le materie di interesse dei Responsabili amministrativi/CFO.

Partecipano di diritto al Comitato Scientifico i Vice Presidenti.

ARTICOLO 24 - COLLEGIO DEI REVISORI

24.1 Il Collegio di Revisori è costituito da 5 membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno venti Soci Ordinari. Il Collegio nomina tra i propri membri il Presidente.

I Revisori devono essere scelti tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato e quindi per un numero di anni complessivi e consecutivi non superiore a otto anni.

24.2 Il Collegio dei Revisori vigila sulla regolarità della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e ne verifica il funzionamento secondo le disposizioni di legge e statutarie.

24.3 Il Collegio dei Revisori presenta all'Assemblea annuale una relazione sul progetto di bilancio e sulla relazione accompagnatoria. A tal fine il Consiglio Direttivo provvede a trasmettere al Collegio dei Revisori il progetto di bilancio e la relazione accompagnatoria almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori deve depositare la relazione presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

24.4 Le delibere del Collegio sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, pur dando evidenza dell'eventuale dissenso di uno dei suoi membri.

24.5 Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre Consigli e riunioni di Comitato Esecutivo, decade dalla carica, e vi subentra il supplente in ordine di età. In caso di mancanza del numero dei Revisori, l'Assemblea provvede alla sua ricostituzione.

24.6 La carica di Revisore non è retribuita ed è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e dell'Advisory Council.

24.7 I membri del Collegio dei Revisori sono invitati a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, al quale presentano le eventuali proprie raccomandazioni, ma non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 25 - ADVISORY COUNCIL

25.1 L'Advisory Council è composto da un numero massimo di 10 membri, di cui cinque di diritto e fino ad un massimo di altri 5 membri eletti.

Sono membri di diritto i *Past President* dell'Associazione, se ne formulano richiesta e ne accettano la carica, purché essi si trovino nella condizione di Soci dell'Associazione.

All'Advisory Council sono chiamati a partecipare quali membri non *Past President*, nella qualità di Membri eletti, anche persone che, sia per il ruolo che hanno rivestito nell'Associazione, sia per l'elevata competenza nelle materie di pertinenza dell'Associazione stessa, possono fornire un libero contributo intellettuale allo svolgimento delle attività proprie del Consiglio Direttivo.

Ove l'Advisory Council sia composto da 10 membri e un nuovo *Past President* accetti la carica di membro dell'Advisory Council, decadrà d'ufficio il membro eletto più anziano in ordine di età, ovvero, se non ci sono membri eletti decadrà il membro più anziano in ordine di età.

L'Advisory Council elegge, e revoca, a maggioranza, il Presidente e un Vice Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

È facoltà dell'Advisory Council sostituire i membri eletti cessati con altri di propria designazione.

Ogni membro diventa tale con accettazione scritta, da comunicare al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla nomina.

Non è fissato un termine di durata per i membri di diritto. I membri eletti durano in carica quattro anni. Il mandato può essere rinnovato una volta.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente dell'Advisory Council sono rinnovabili per un mandato e quindi per un numero di anni complessivi e consecutivi non superiore a otto.

I membri dell'Advisory Council non possono ricoprire la carica di Consigliere, di Presidente di Sezione e di Revisore.

Le cariche di componente l'Advisory Council non sono retribuite. I componenti l'Advisory Council non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

- 25.2 L'Advisory Council è validamente costituito solo se sono presenti la metà più uno dei membri e delibera con la maggioranza dei presenti. L'Advisory Council può invitare alle proprie riunioni altri membri dell'Associazione. Le delibere dell'Advisory Council prendono la forma di suggerimenti al Consiglio Direttivo e al Comitato Esecutivo dell'ANDAF.

L'Advisory Council si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o di almeno tre membri.

Le riunioni dell'Advisory Council possono essere tenute in video o audio conferenza, avendo cura di verificare che tutti i partecipanti collegati possano comunicare ed esaminare documentazione, ritenendo la riunione svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno otto giorni prima della data di svolgimento della riunione, a mezzo lettera, telegramma, fax o posta elettronica o comunque mediante comunicazione che dia prova del ricevimento. In caso di particolare urgenza tale limite può essere ridotto a tre giorni.

- 25.3 L'Advisory Council assiste il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo per:

- valutare la gestione dell'Associazione e i risultati conseguiti, comparandoli con gli obiettivi;
- proporre al Consiglio Direttivo eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- fornire suggerimenti per cambiamenti di obiettivi, politiche, procedure o strutture;
- fornire pareri, anche su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo o del Consiglio Direttivo stesso.

- 25.4 I membri dell'Advisory Council sono invitati alle riunioni di Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

- 25.5 Un anno prima o comunque con adeguato anticipo rispetto all'Assemblea chiamata a rinnovare le cariche Sociali, l'Advisory Council si costituisce in Comitato di Elezione per suggerire all'Assemblea una possibile lista di Consiglieri e Revisori eleggibili o rieleggibili.

Partecipano al Comitato di Elezione, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori.

Il Comitato di Elezione avvia sondaggi di disponibilità tra tutti i Soci a far parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e segnala quei Soci che rendono disponibili competenze personali e/o l'accesso a competenze collettive, correntemente aggiornate, utili all'Associazione e che intendono volontariamente mettere a disposizione della stessa il tempo e le altre risorse che, loro personalmente e le aziende che essi rappresentano, sono in grado di dedicare per il regolare funzionamento e il miglioramento continuo e la crescita di ANDAF.

Il Comitato di Elezione è presieduto dal Presidente dell'Advisory Council. In questo ruolo il Presidente del Comitato di Elezione provvede alle convocazioni del Comitato di Elezione. Il Comitato di Elezione, una volta formata una lista dei candidati per il nuovo Consiglio Direttivo e per il nuovo Collegio dei Revisori, la comunica al Consiglio Direttivo in carica, perché a sua volta la proponga all'Assemblea, al più tardi entro 90 giorni prima della data dell'Assemblea.

Il Comitato di Elezione propone al Consiglio Direttivo la nomina o la revoca del Presidente, dei Vice Presidenti e del Tesoriere.

È cura dell'Advisory Council anticipare quanto possibile il processo di rinnovo delle cariche per consentire un efficace passaggio di consegne in favore dei futuri consiglieri con incarichi esecutivi.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni dell'Advisory Council e/o di Comitato di Elezione, decade dalla carica ed è obbligo dei membri dell'Advisory Council cooptare un nuovo componente.

TITOLO V – SEZIONI TERRITORIALI, SOTTOSEZIONI E DELEGAZIONI

ARTICOLO 26 - SEZIONI

26.1 Il Consiglio Direttivo istituisce o revoca le sezioni Territoriali, regionali o pluri-regionali.

L'organo di gestione delle Sezioni Territoriali è di regola composto oltre che dal Presidente di Sezione, da due membri, di cui un Vice Presidente, cui sono affidati compiti esecutivi.

Il Vice Presidente di Sezione e il componente dell'organo di gestione della Sezione sono nominati dal Presidente di Sezione, sentito il Presidente del Consiglio Direttivo.

Nelle Sezioni con un elevato numero di Soci possono essere nominati più componenti fino a un massimo di cinque.

26.2 Il coordinamento delle Sezioni è affidato dal Consiglio Direttivo a uno dei due Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

26.3 Le Sezioni Territoriali, regionali o pluri-regionali, rappresentano la base dell'Associazione e la loro attività si svolge secondo le linee guida contenute nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Esse si dedicano all'integrazione e al coordinamento dei Soci sul territorio; promuovono l'attività associativa assicurandone, allo stesso tempo, il regolare svolgimento; fungono da collegamento tra Soci, Consiglio Direttivo e Comitati, in coerenza con la missione e gli obiettivi dell'Associazione.

26.4 Il Presidente di Sezione può istituire Sottosezioni o Delegazioni su base regionale per una più ampia copertura del territorio e può affidare incarichi organizzativi ai Soci più attivi che collaborano per il miglior funzionamento della Sezione.

26.5 Per la nomina del Presidente della Sezione, viene sottoposta ai Soci attivi su quel territorio una richiesta di candidatura nel ruolo. Le candidature ricevute vengono proposte ai Soci che esprimono le loro preferenze.

Il Consiglio Direttivo quindi, tenuto anche conto della fase di consultazione/votazione avviata su base locale, nomina il Presidente della Sezione.

ARTICOLO 27 – SOTTOSEZIONI E DELEGAZIONI

27.1 Il Presidente di Sezione, sentito il Presidente del Consiglio Direttivo, può nominare sottosezioni o delegazioni i cui compiti comprenderanno la preparazione delle condizioni per l'istituzione di una nuova Sezione Territoriale.

A tal fine il Presidente di Sezione nomina un preposto conferendo allo stesso gli obiettivi di sviluppo.

TITOLO VI – FINANZA - PATRIMONIO - BILANCIO

ARTICOLO 28 - FINANZA E PATRIMONIO

28.1 Il fondo di dotazione dell'Associazione è stabilito in Euro 100.000,00 (centomila/00). I mezzi finanziari di cui dispone l'Associazione sono costituiti da:

- le quote associative versate dagli Associati;
- i versamenti volontari degli Associati;
- gli eventuali avanzi di gestione annuali;
- gli eventuali contributi o altre entrate straordinarie quali sovvenzioni, donazioni e lasciti anche da parte di terzi non Soci.

28.2 È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o avanzi di gestione possono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività istituzionali di cui al precedente articolo 4 e di quelle direttamente connesse.

ARTICOLO 29 - BILANCIO

29.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea - per l'approvazione - il rendiconto economico e finanziario relativo all'anno precedente.

TITOLO VII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 30 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

30.1 In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea - su proposta del Consiglio Direttivo - nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il liquidatore o il Collegio di liquidazione dovranno procedere all'espletamento del loro mandato a norma di legge, con l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione - designata dall'Assemblea - che abbia finalità analoghe o fini di pubblica utilità, ovvero secondo le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI FINALI

31.1 Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

* * * * *

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 19 dicembre 2021.